SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2609

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, RECCIA e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1997

Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ordinari

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Da lungo tempo si dibatte sulla ridefinizione del ruolo dei laureati tecnici nel complesso del personale universitario. Tale ridefinizione è in discussione ormai da diversi anni ed è stata oggetto di molteplici iniziative ministeriali e parlamentari, talvolta alquanto confuse o difficilmente praticabili.

L'ultima iniziativa in tal senso, rappresentata da un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge (atto Senato n. 1034) recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa, ha mancato, come del resto precedenti analoghe iniziative, il proprio obiettivo.

Tale ennesima frustrazione rende ancor più necessario ed urgente il recupero dell'identità professionale del laureato tecnico, cioè del personale in servizio nelle aree tecnico-scientifica, socio-sanitaria ed elaborazione dati, adibito ad incarichi di ricerca scientifica ed in possesso di laurea specifica per il tipo di ricerca svolto.

Tale personale è infatti oggi «ingabbiato» nel generico comparto «tecnico-amministrativo», dal quale si trova ad operare in condizioni generalmente incompatibili con un efficiente svolgimento degli incarichi di ricerca scientifica e di supporto all'attività didattica effettivamente svolti.

Questa frustrante situazione è dovuta essenzialmente al progressivo appiattimento della posizione professionale del laureato tecnico su quella del preponderante personale amministrativo. L'appiattimento è stato inizialmente determinato dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che ha introdotto l'inquadramento del personale tecnico-amministrativo nei livelli funzionali e retributivi attualmente in vigore, abolendo, di fatto, il loro ruolo peculiare nel complesso del

personale universitario. All'epoca, il ruolo nella ricerca e nella didattica della allora esistente figura del tecnico laureato era valutato al punto che l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sanciva la possibilità, per tale figura, di poter accedere su domanda e previo giudizio di idoneità, addirittura al ruolo di professore associato.

La situazione dei tecnici laureati, già privati di un ruolo specifico, si è ulteriormente aggravata quando essi, in forza della legge sopracitata, sono stati privati anche della loro identità, attraverso l'immissione negli stessi livelli anche di personale non laureato.

La situazione straordinariamente confusa così creatasi ha legittimato, ad esempio, un'interpretazione restrittiva della normativa vigente, in base alla quale le amministrazioni di quasi tutte le università italiane rifiutano di riconoscere ufficialmente ai laureati tecnici l'attività didattica da essi effettivamente svolta. È infatti impensabile che tale attività sia affidata a personale del tutto assimilato a quello amministrativo. L'illogicità di tale situazione è evidente se consideriamo il paradosso che incarichi ufficiali di insegnamento possono essere affidati a chiunque, purchè competente, ma non a personale dipendente dell'università in qualità di tecnico laureato, che dovrebbe essere preferito a personale non universitario.

In particolare, si auspica che il personale tecnico laureato venga inquadrato, previa verifica, in un ruolo che sia definito in maniera indipendente dal restante comparto tecnico-amministrativo, riconosca nella definizione del profilo professionale la centralità dell'attività di ricerca autonoma e, nelle strutture sanitarie, attività assistenziale, consenta al personale così inquadrato di contri-

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

buire formalmente all'attività didattica integrativa o temporanea (contratti, moduli, supplenze), possa accedere a finanziamenti per la ricerca, sia di provenienza pubblica che sulla base di convenzioni di ricerca e abbia, infine, una propria rappresentanza negli organi di gestione dell'ateneo.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, si propone di prevedere che il personale universitario attualmente in servizio nelle aree tecnico-scientifica, socio-sanitaria e di elaborazione dati, adibito ad incarichi di ricerca scientifica ed in possesso di laurea specifica per il tipo di ricerca condotto, che abbia svolto almeno tre anni di attività scientifica e didattica di supporto, possa venire inquadrato nel ruolo degli assistenti ordinari.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Sono indetti giudizi di idoneità ad assistente ordinario ruolo ad esaurimento per titoli scientifici e didattici per il personale tecnico laureato di ruolo, appartenente all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che abbia avuto accesso alla qualifica di appartenenza con titolo di laurea congruente e che abbia svolto attività scientifica e didattica per almeno tre anni.
- 2. Il diritto è esteso ai collaboratori e ai funzionari tecnici con titolo di laurea congruente, indipendentemente dalle modalità di reclutamento.
- 3. L'attività scientifica e didattica svolta è certificata dal preside di facoltà o dal direttore di istituto o di dipartimento ovvero dal titolare della cattedra alla quale tale personale afferisce.
- 4. Il giudizio di idoneità è formulato da una commissione costituita da tre professori di ruolo nell'area disciplinare di afferenza del candidato, nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà.
- 5. I posti del personale di cui al comma 1, giudicato idoneo per l'accesso al ruolo degli assistenti, sono soppressi.
- 6. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del comma 1, è mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.